



# Comune di Ospitaletto

25035 Ospitaletto (BS) Via Rizzi, 24 C.F. e P.IVA 00796430171

[www.comune.ospitaletto.bs.it](http://www.comune.ospitaletto.bs.it) [comune.ospitaletto@legalmail.it](mailto:comune.ospitaletto@legalmail.it)

ORDINANZA N. 31

Ospitaletto, 28 ottobre 2024

## **OGGETTO: INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE STRAORDINARIA PER POSSIBILE CASO DI DENGUE.**

### **IL SINDACO**

**VISTA** la nota di ATS Brescia del 28/10/2024, acquisita al protocollo dell'Ente, con la quale viene segnalato un caso sospetto di febbre da DENGUE in un soggetto residente nel comune di Ospitaletto (BS);

**VISTA** la necessità di intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare della zanzara tigre;

**CONSIDERATO** che a titolo precauzionale per la tutela della salute pubblica risulta comunque necessario abbassare rapidamente la densità della zanzara tigre nelle zone dove il malato ha soggiornato al fine di ridurre ulteriormente il remoto rischio di innesco di una trasmissione autoctona di arbovirus;

**CONSIDERATO** al riguardo che l'intervento principale per la prevenzione di queste malattie consiste nella massima riduzione possibile della popolazione di zanzara tigre e che pertanto è necessario rafforzare la lotta all'insetto medesimo, agendo principalmente tramite la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti adulticidi e larvicidi in area pubblica e privata;

**VISTE** le indicazioni impartite dal Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirus (PNA) – 2020-2025 emanato dal Ministero della Salute;

**RILEVATO** che l'area di intervento è stata definita dalla ATS Brescia nel raggio di 200 mt dall'abitazione dove è stato individuato un possibile caso di febbre DENGUE, e che tale area risulta inclusa nel perimetro di cui alla planimetria allegata, dove sono presenti aree pubbliche e aree private con pertinenze esterne (cortili, piazzali, giardini, terrazze ecc.);

**CONSIDERATO** che devono essere eseguiti trattamenti adulticidi, larvicidi e rimozione dei focolai in aree pubbliche e private;

**VISTA** la necessità di avviare tempestivamente gli interventi di controllo del vettore sia su area pubblica che privata;

**RILEVATA** la necessità di collaborazione da parte dei privati per l'accesso alla portineria esterna di loro competenza (cortili, piazzali, giardin, terrazze, ecc.);

**VISTA** la legge 23.12.1978, n. 833;

**VISTO** l'art. 50 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (TUEL);

**VISTO** l'art. 344 del T.U. Leggi Sanitarie – R.D. 27.7.1934, n.1265 s.m.i.;

### **DISPONE**

1. la disinfestazione con insetticidi, tramite interventi sia adulticidi che larvicidi sia su suolo pubblico che nelle proprietà private, dell'area come individuata nella planimetria allegata ed in particolare delle seguenti vie (come delimitate dal perimetro indicato nella planimetria dell'area di intervento):
  - Via Paolo VI;
  - Via Monsignor Girolamo Rizzi;
  - Via Monsignor Gatti;
  - Piazza Roma;

- Via Pergolina;
- Via Padule;
- Via Franciacorta;
- Via Piave;
- Via Pasubio;
- Via Domenico Ghidoni;
- Via Brescia;
- Vicolo Maggiore;
- Vicolo Sebino;
- Vicolo Idro;
- Vicolo Lario;
- Vicolo Benaco;
- Via Ugo Foscolo;
- Via Angelo Canossi;
- Via Giosuè Carducci;
- Via Alessandro Manzoni;
- Via Silvio Pellico;
- Via Dante Alighieri;
- Via Luigi Azzi;
- Vicolo Chiese;
- Vicolo Mincio;
- Via Altipiani di Asiago;
- Vicolo Monte Orfano;
- Via Cavalieri di Vittorio Veneto;
- Via Monte Grappa;
- Vicolo Ballerina;
- Via Vittorio Veneto;
- Vicolo Conventino;
- Via San Benedetto;
- Piazza Mercato;
- Via Sant'Antonio;
- Via Famiglia Serlini;
- Via Martiri della Libertà;
- Piazza San Rocco;
- Via Tito Speri;
- Via X Giornate;
- Via Padana Superiore;
- Vicolo Adige;
- Vicolo Tre Archi.

2. il presente provvedimento è valido dall'inizio del trattamento (orientativamente a partire dalle ore 21,00 del 28/10/2024) fino a conclusione, precisando che in caso di variazioni climatiche (es. pioggia) i trattamenti saranno rinviati al primo giorno utile.

### **ORDINA**

A tutti i residenti, amministratori condominiali, operatori commerciali, gestori di attività produttive e in generale a tutti coloro che abbiano l'effettiva disponibilità di aree aperte o abitazioni nelle aree specificate in narrativa, di:

1. permettere l'accesso degli addetti alla disinfestazione per l'effettuazione dei trattamenti larvicidi, adulticidi e la rimozione dei focolai larvali presenti in area esterna privata (cortili, piazzali, giardin, terrazze, ecc.);
2. attenersi a quanto indicato dagli addetti all'attività di rimozione dei focolai larvali per evitare che si riformino;
3. attenersi a quanto indicato nell'ordinanza sindacale n. 10 del 28/05/2024 allegata avente ad oggetto: "PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI E DI IN PARTICOLARE DALLA ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPICTUS)".
4. adottare, **durante** il trattamento, le seguenti precauzioni:
  - restare al chiuso con finestre e porte ben chiuse e sospendere il funzionamento di impianti di ricambio d'aria;
  - tenere al chiuso gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili (ciotole, abbeveratoi, ecc.) con teli di plastica;
  - considerato che per effetto del trattamento i prodotti insetticidi potrebbero ricadere sui prodotti ortofrutticoli si raccomanda, prima del trattamento, di raccogliere la verdura e la frutta degli orti o proteggere le piante con teli di plastica.
5. adottare, **in seguito** al trattamento, le seguenti precauzioni:
  - utilizzare le aree cortilive private dopo 5 ore dal trattamento;
  - rispettare un intervallo di 15 giorni prima di consumare frutta e verdura che siano state eventualmente irrorate con prodotti insetticidi, lavarle abbondantemente e sbucciare la frutta prima dell'uso;
  - procedere, con uso di guanti lavabili o a perdere, alla pulizia di mobili, suppellettili e giochi dei bambini lasciati all'esterno che siano stati esposti al trattamento;
  - in caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida lavare abbondantemente la parte interessata con acqua e sapone.

### **AVVERTE**

che in caso di inosservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza si procederà all'applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra € 25,00 ed € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

### **DISPONE**

che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza, all'accertamento ed all'erogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, il Corpo di Polizia Municipale, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;

al Comando di Polizia Municipale e al Servizio Tecnico di assistere gli operatori della disinfestazione nelle procedure di accesso alle proprietà private qualora necessario;

al Servizio Tecnico di coordinare le operazioni effettuate dalla ditta incaricata Agrobioservice Srl con sede a Travagliato (BS) in via dell'Artigianato n. 50;

## DISPONE

- Che la presente Ordinanza sia notificata ai seguenti soggetti:
  1. al Comandante della Polizia Locale;
  2. al Comando Stazione Carabinieri di Ospitaletto;
  3. all'Ufficio Tecnico Comunale;
  4. alla Ditta Agrobioservice Srl con sede a Travagliato (BS) in via dell'Artigianato n. 50;
  5. all' ATS Brescia Direzione Sanitaria, Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria, SC Igiene, Sanità Pubblica, Salute Ambiente;
- Che la presente Ordinanza venga affissa lungo il perimetro dell'area interessata e nei luoghi pubblici per la massima informazione alla cittadinanza tutta.
- Di incaricare gli Agenti della Forza Pubblica per far osservare la presente Ordinanza.

***Il Sindaco***

***Laura Trecani***

Documento firmato digitalmente ai sensi  
del TU D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. 7 agosto 1990, n. 241, si avverte che contro il presente atto gli interessati possono presentare ricorso entro 60 giorni dalla notifica al TAR di Brescia nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.